



VE006788

Mod. 14

Il Ministro dell' Ambiente

DI CONCERTO CON IL

MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

VISTO l'art. 6, comma 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1986 n.349;

VISTO il D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n.377;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377";

VISTO l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; il D.P.C.M. del 2 febbraio 1989 costitutivo della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione; il D.P.C.M. del 25 marzo 1997 per il rinnovo della composizione della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente la variante al progetto di allestimento dei lotti n.1 e 4 della discarica controllata tipo 2B per rifiuti speciali e pericolosi in Comune di Villafranca di Verona (VR) località Caluri, presentata in data 26.1.1998 da Bastian Beton S.p.A. con sede in via Dossi 2, 37060 Rosegaferrò (VR);

VISTA la documentazione aggiuntiva ed i chiarimenti trasmessi dal Proponente in data 13.7.98, 28.9.98, 5.10.98, 26.10.98, 29.10.98, 23.11.98, 25.11.98, 1.12.98, 21.12.98, 4.2.99, 9.2.99, 3.3.99, 11.3.99, 29.3.99, 14.6.1999;

VISTA la nota della Regione Veneto del 2.6.1999 con cui, ai sensi dell'art. 6 della L. 349/86, si trasmette il "*parere negativo al progetto di adeguamento del 1° e 4° lotto della discarica di Caluri di Villafranca, per quanto attiene la valutazione di impatto ambientale*", espresso con voto n.2810 del 25.3.1999 dalla Commissione Tecnica Regionale;

VISTA la nota del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali n. 20580 del 12.8.1998, pervenuto in data 24.8.1998, con cui si "*esprime parere negativo ai soli fini ambientali alla predetta richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale per quanto attiene l'allestimento degli ulteriori lotti n. 1 e n. 4*"; con nota del 16.2.2000 il Ministero per i beni e le attività culturali precisa le motivazioni a detto parere "*in quanto la realizzazione degli stessi (lotti) potrebbe pregiudicare i processi naturali che concorrono alla formazione del paesaggio stesso, originariamente di carattere agrario, alterandone il sottosuolo*";

VISTO il parere n.318 formulato in data 15.7.99 dalla Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato da Bastian Beton S.p.A.;

WAW
AR

CONSIDERATO che in detto parere la Commissione ha:
preso atto che:

riguardo al contesto impiantistico esistente:

- i lotti da allestire sono situati in affiancamento al lotto n. 3 esaurito ed al lotto n. 2 quasi esaurito; l'area complessiva di proprietà della Bastian Beton, su cui insistono anche i lotti 2 e 3, ammonta a 210.000 m² ed è individuata catastalmente nel Comune di Villafranca di Verona al Foglio 22 (ex sez. C, foglio 6) nei mappali n. 2, 9, 10 e 30;
- i due bacini esistenti, il cui utilizzo è stato autorizzato ed avviato nel 1986 a recupero ambientale di una preesistente cava di estrazione di inerti da costruzione, sono suddivisi in 8 lotti funzionali;
- il bacino n. 1 è costituito dai lotti 2 e 3, che incidono prevalentemente sul mappale 10, e dai lotti 1 e 4, che incidono prevalentemente sul mappale 2; la volumetria utile del bacino e la superficie complessiva dei lotti ammontano rispettivamente a 592.800 m³ e 90.700 m²;
- il bacino n. 2 è costituito dai lotti 5, 6, 7 e 8 che incidono tutti sul mappale n. 9; la volumetria utile del bacino e la superficie complessiva dei lotti ammontano rispettivamente a 481.650 m³ e 78.000 m²;
- alla fine del 1997, esaurito il lotto n. 3, per un volume di 156.000 m³ ed una superficie occupata di 26.000 m², risultava in fase di esaurimento anche il lotto n. 2; quest'ultimo presenta una capacità complessiva di 135.000 m³ a fronte di una superficie occupata di 24.000 m²;
- per quanto riguarda la tipologia dei rifiuti conferibili, nella discarica di Caluri possono essere ammessi, sulla base della legislazione vigente e dei relativi decreti autorizzativi, rifiuti speciali anche tossici e nocivi (secondo quanto stabilito dal punto 4.2.3.2. della D.C.I. del 27.07.84), con esclusione dei rifiuti putrescibili, che sottoposti alla prova di cessione diano un eluato sino ad un massimo di 10 volte i limiti fissati nella tabella A della legge n. 319/1976; nella discarica possono inoltre essere conferiti pneumatici triturati, provenienti dall'apposito impianto di triturazione ubicato in area della discarica esaurita;
- nell'area di pertinenza della discarica sono stati realizzati negli ultimi anni una piattaforma impermeabilizzata e coperta (che insiste per 4.000 m² sulla copertura del lotto n. 3 esaurito) per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti da conferire in discarica, un impianto di inertizzazione per rifiuti speciali e pericolosi ed un idoneo laboratorio chimico al servizio della discarica e dell'impianto di inertizzazione; il laboratorio chimico, l'impianto di inertizzazione e gli altri servizi annessi alla discarica insistono tutti sul mappale n. 30;

riguardo agli aspetti connessi con la gestione dei lotti 2 e 3:

- nel corso dell'istruttoria le problematiche connesse con la gestione e la messa in sicurezza dei lotti di discarica già realizzati (n. 2 e 3) si sono intrecciate con quelle relative alla valutazione dei nuovi lotti (n. 1 e 4) da allestire; sostanzialmente sono stati evidenziati i seguenti problemi:
 - il possibile inquinamento della falda sottostante la discarica da parte dei rifiuti già smaltiti nei lotti n.2 e 3;
 - la messa in discarica, nel lotto n. 2, di rifiuti trattati nell'impianto di inertizzazione di Caluri con caratteristiche di cessione non compatibili con quelle previste per i rifiuti ammissibili;
 - la necessità di procedere ad una bonifica della discarica per eliminare le conseguenze di questo smaltimento indebito;

YDU
CUP AR



Il Ministro dell'Ambiente

- lo sversamento accidentale in uno dei nuovi lotti da allestire di una certa quantità di eluato;

tutto ciò ha comportato una serie di interventi, i più significativi dei quali sono riassunti nello schema seguente, sulla base della documentazione che risulta agli atti;

AZIONI VARIE CONNESSE CON I LOTTI 2 E 3 VERIFICATE SI DURANTE L'ISTRUTTORIA	
23.06.1998	La Provincia di Verona emette nei riguardi della Bastian Beton ordinanza-diffida a: <ul style="list-style-type: none"> - non riprendere il conferimento di rifiuti in discarica in attesa della messa in sicurezza della stessa - preparare un piano di bonifica mediante asportazione dei rifiuti o, in alternativa, di messa in sicurezza
07.09.1998	La Commissione Tecnica Provinciale Ambiente (CTPA) della Provincia di Verona esprime il parere che: <ul style="list-style-type: none"> - l'iter relativo alla bonifica con mantenimento in sito dei rifiuti non compatibili sia in capo alla Regione - l'iter relativo alla bonifica con asportazione dei rifiuti non compatibili sia in capo alla Provincia - il progetto di bonifica con mantenimento in sito dei rifiuti, presentato dalla Bastian Beton, non dà garanzie - non è dimostrato che il progetto di asportazione dei rifiuti sia più rischioso di quello esposto dalla Bastian Beton
24.09.1998	Ordinanza della Provincia di Verona alla Bastian Beton per la presentazione di un piano di bonifica per la rimozione dei rifiuti incompatibili conferiti al lotto 2
06.11.1998	Quarta riunione alla Provincia di Verona sul monitoraggio delle acque di falda sottostanti le discariche Bastian Beton di Caluri e Ve-Part di Sommacampagna. Gli elaborati richiesti e presentati indicano un peggioramento della qualità dell'acqua di falda al di sotto dell'area di discarica. Appare pertanto necessario non aggravare l'attuale situazione realizzando una discarica per rifiuti pericolosi e verificare l'influsso del materiale presente nell'area di cava rispetto alla tutela delle acque sotterranee.
06.11.1998	La Provincia di Verona decreta il rigetto dell'istanza presentata il 14.09.1998 da Bastian Beton per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio della discarica 2B.
09.12.1998	Ordinanza della Provincia di Verona alla Bastian Beton per la presentazione entro il 28.02.1999 del piano di bonifica richiesto il 24.9.98
03.03.1999	La Provincia di Verona con apposita ordinanza proroga al 30.03.1999, su istanza della Bastian Beton, la consegna del piano di bonifica già richiesto con l'ordinanza del 24.09.1998.
22.03.1999	Seconda riunione tenuta alla Provincia di Verona sul monitoraggio delle acque di falda sottostante la discarica Bastian Beton di Caluri e sulla procedura VIA relativa ai lotti 1 e 4. Il gruppo di lavoro, pur prendendo atto della relazione dello studio EG, in qualche misura tranquillizzante sul possibile inquinamento della falda, ribadisce l'estrema vulnerabilità del sito e la contrarietà alla realizzazione della discarica
07.04.1999	La Bastian Beton presenta il progetto di bonifica richiesto dalla Provincia di Verona con ordinanza del 09.12.1998

riguardo alle caratteristiche del progetto:

- il progetto in esame, per come è stato presentato, riguarda le varianti apportate alle modalità di approntamento della discarica; più in particolare tali varianti si riferiscono all'impermeabilizzazione

MMW
LR
AR

del fondo e delle sponde dei due invasi, alla rete di raccolta del percolato, alla rete di captazione del biogas, alla baulatura e alla ricomposizione finale; l'obiettivo principale di queste varianti è, secondo il proponente, la predisposizione di un sistema multibarriera in grado di minimizzare il rilascio di inquinanti verso l'ambiente esterno;

- i lotti n. 1 e n. 4, oggetto dell'intervento, insistono sul mappale n.2 e fanno parte del bacino n. 1 assieme ai lotti 2 e 3, che insistono invece sul mappale n. 10; i lotti hanno le seguenti dimensioni:

- lotto n. 1: 136 m x 156 m ca. - 156.000 m³
- lotto n. 4: 135 m x 145 m ca. - 145.600 m³;

- per quanto riguarda il livello di massima escursione della falda è stato assunto come dato di progetto il valore di 51,50 m s.l.m. identico a quello fissato in sede di approvazione delle opere di impermeabilizzazione del lotto n. 2;

- per quanto riguarda la quota attuale del fondo cava si è assunto come dato di progetto per la quota del piano di riferimento su cui posare il manto impermeabilizzante del fondo un valore medio di 53,00 m s.l.m.; in tal modo il franco fra il fondo cava ed il massimo livello della falda viene ad essere pari a 1,5 m;

- i sistemi di barriera previsti in sede di progetto sono descritti in dettaglio nel SIA e riguardano i seguenti aspetti:

- l'impermeabilizzazione del fondo discarica,
- l'impermeabilizzazione delle sponde,
- il sistema di separazione dei nuovi lotti dai lotti esistenti,
- il sistema di drenaggio del percolato,
- il sistema di raccolta del percolato,
- la rete di captazione del biogas,
- la baulatura finale,
- i criteri di ammissibilità.

osservato che:

- nel SIA sono stati esaminati i seguenti atti di programmazione e di pianificazione generale e di settore:

- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento
- Piano Regionale di Risanamento delle Acque
- Piano Regolatore Generale di Villafranca di Verona
- Piano Territoriale Provinciale
- Piano Regionale dei Trasporti
- Piano Regionale di Risanamento dell'Aria

- alla fine di questo esame, il proponente, dopo aver rilevato che la Regione del Veneto è a tutt'oggi sprovvista del Piano Regionale di Riduzione e Smaltimento dei Rifiuti Speciali Tossico Nocivi (PRRSRSTN) ed aver sostenuto la procedibilità del progetto anche in assenza dello stesso, sostiene che *l'analisi condotta non ha ravvisato rilevanti incongruenze formali e/o sostanziali fra i diversi strumenti di pianificazione considerati, né l'intervento progettato contrasta con essi e*



Il Ministro dell'Ambiente

l'iniziativa per la realizzazione del progetto proposto concorre al raggiungimento di obiettivi perseguiti dai piani territoriali;

- su queste conclusioni si rileva che:

- *come indicato dalla Provincia di Verona con la nota di osservazioni del 24.12.1998 riguardo al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento "l'art.12 del PTRC, come precisato e confermato anche da sentenza del TAR per il Veneto (sentenza della prima sezione, n. 2301/96), prevede che nelle aree ad alta vulnerabilità ambientale per la tutela delle risorse idriche, come la fascia di ricarica degli acquiferi, siano vietati nuovi insediamenti industriali e a fortiori impianti di smaltimento rifiuti. Come evidenziato anche nella nota Regionale 5501/311.42 del 10/06/98, l'art.16 del PTRC fa divieto, fino all'approvazione del PRRSTN, di aprire discariche o realizzare impianti per rifiuti tossico-nocivi, limitando altresì la possibilità di realizzare impianti per rifiuti speciali, anche tossico-nocivi, al solo caso in cui le aree dove realizzare tali impianti abbiano già la destinazione urbanistica a Aree industriali (zone D) nei PRG comunali vigenti. Le norme transitorie previste dall'art. 17 della L.R. 62/94, come successivamente modificato, prevedono che sino all'approvazione del PRRSTN è consentita la realizzazione di impianti di eliminazione di rifiuti speciali, anche tossico-nocivi, mediante stoccaggio definitivo a terra o incenerimento, esclusivamente nel caso in cui ne sia dimostrata l'effettiva necessità al fine dello smaltimento di rifiuti prodotti prevalentemente nel territorio regionale.";*
- *riguardo al Piano Regionale di Risanamento delle Acque la Provincia di Verona evidenzia con nota del 23.2.1998 che il PRRA individua "alcune zone il cui grado di protezione deve essere massimo a causa della loro vulnerabilità" determinata "dalle caratteristiche fisiche particolari, dalla persistenza degli effetti di eventuali inquinamenti, dall'uso pregiato delle risorse idriche". La prima delle zone così individuate è "la fascia pedemontana di ricarica degli acquiferi", "compresa tra i rilievi delimitanti a sud l'area montana e la fascia delle risorgive", all'interno della quale si colloca il sito dove sorge la discarica";*
- *la Giunta Regionale, con delibera n. 952 del 08.03.94, ha inoltrato al Ministero dell'Ambiente la richiesta di dichiarare Area ad elevato rischio di crisi ambientale i territori dei Comuni pedemontani ricadenti nella fascia degli acquiferi delle Province di Verona, Vicenza, Padova e Treviso, ai sensi dell'art. 7 della L.349/86 e in coerenza con quanto già prevista dal PRRA e dal PTRC;*
- *dalla citata nota della Provincia di Verona del 24.12.1998 risulta che "il PTP adottato dalla Provincia di Verona nel maggio 1997, nelle norme di indirizzo per la pianificazione comunale indica che non sia consentita l'ubicazione di impianti di discarica nelle zone classificate di vulnerabilità elevata ed estremamente elevata nella carta della vulnerabilità idrogeologica intrinseca del PTP (tav. 2), qual'è l'area interessata dal progetto; inoltre le direttive che riguardano gli insediamenti produttivi o depositi con stoccaggio di materiali pericolosi prevedono per queste aree che non siano ammissibili nuovi insediamenti e che per gli insediamenti esistenti sia da perseguire il trasferimento attraverso politiche di incentivazione";*

valutato che:

riguardo al quadro di riferimento programmatico si richiamano le considerazioni sopra esposte;

relativamente al quadro di riferimento progettuale, complessivamente, se si prescinde dalla natura dei luoghi interessati, il progetto di allestimento dei nuovi lotti, per come è stato è presentato nel SIA

mw
tw
AR

dalla ditta Bastian Beton, appare dal punto di vista meramente tecnico in linea con lo stato dell'arte in materia;

per quanto riguarda il quadro di riferimento ambientale:

- il S.I.A. e le integrazioni presentate successivamente dal proponente hanno fornito informazioni sulle caratteristiche ambientali del sito e dell'area circostante in merito:
 - alle caratteristiche morfologiche,
 - alla idrografia di superficie,
 - ai lineamenti geologici,
 - alle acque sotterranee;

- per quanto riguarda in particolare il problema delle acque sotterranee, sul quale si è concentrata in massima parte l'attenzione durante l'istruttoria, gli elementi essenziali sono i seguenti:
 - il sottosuolo dell'area interessata dall'impianto in progetto ospita importanti falde idriche e superiormente un rilevante acquifero freatico indifferenziato;
 - l'intera zona è servita da acquedotto alimentato da pozzi che attingono alle falde sotterranee (Acquedotti di Villafranca di Verona e di Povegliano Veronese);
 - le falde sono anche ampiamente sfruttate per l'agricoltura, per l'allevamento zootecnico e per usi industriali;

- il S.I.A., facendo riferimento ai dati della carta regionale delle isofreatiche dell'alta pianura dell'Adige e alle osservazioni piezometriche sulla falda più superficiale, talune effettuate dal 1955 al 1973, altre in particolare negli ultimi anni in numerosi pozzi ubicati in aree circostanti all'impianto, evidenzia che:
 - la falda freatica ha direzione di flusso NO-SO, gradiente idraulico circa 0,5 ‰, mentre il gradiente morfologico di superficie è di circa il 6‰;
 - il livello della falda è minimo in marzo o aprile e massimo tra agosto e ottobre, risentendo sia dell'andamento pluviometrico sia delle pratiche irrigue;
 - l'escursione annua della falda risulta essere mediamente di circa 3 m; la direzione di deflusso cambia leggermente da 30° N - 30° S nel periodo di piena, a 45° N - 45° S nel periodo di magra;
 - l'area dell'impianto è situata ad una quota media di circa 51,5 m s.l.m.;
 - il valore di massima oscillazione positiva della falda nell'area di Caluri può essere individuato, secondo il proponente e sulla base di notizie bibliografiche, in 51÷52 m s.l.m.;

- quanto sopra esposto fa ritenere sufficientemente attendibile la valutazione effettuata nel 1994, che indica in 51,68 m s.l.m. il livello massimo raggiunto dalla falda nell'ambito delle oscillazioni storiche misurate;

preso atto che:

- con nota del 23.4.1998, confermata con nota successiva del 5.11.1998, il Sindaco del Comune di Villafranca di Verona ha comunicato l'espressione di un parere negativo ad un allestimento ulteriore di lotti in un sito già di per sé ad elevato rischio ambientale;



Il Ministro dell'Ambiente

- con note del 23.2.1998, 13.5.1998, 25.9.1998 e del 24.12.1998 la Provincia di Verona ha fatto pervenire osservazioni critiche e documentazione sul progetto in esame sia dal punto di vista tecnico che su quello delle procedure adottate;
- nel corso dell'istruttoria hanno fatto pervenire osservazioni negative sul progetto in esame:
 - il Comitato Civico per il controllo della discarica di Caluri di Villafranca,
 - la Federazione Provinciale di Verona della Coltivatori Diretti,
 - il portavoce provinciale dei Verdi di Verona, il capogruppo Verdi consiglio comunale di Verona, e il responsabile Verdi di Villafranca;
 - la Provincia di Verona;
- gli aspetti principali considerati sui quali si è concentrata l'attenzione durante l'istruttoria hanno riguardato sostanzialmente:
 1. l'interpretazione riduttiva del proponente di considerare la procedura di VIA rivolta quasi esclusivamente alla valutazione delle nuove modalità di allestimento dei lotti 1 e 4 rispetto a quelle del progetto autorizzato dalla Provincia nel 1986, e non invece rivolta all'esame complessivo di una nuova discarica unitamente al contesto ambientale nel quale i nuovi lotti si vengono a collocare;
 2. la non congruità del progetto rispetto agli strumenti di pianificazione locale che vincolano l'autorizzazione di nuove discariche all'approvazione del PRRSRSTN ed assegnano all'area in esame una vocazione completamente diversa da quella dell'utilizzazione come discarica;
 3. i problemi connessi con la gestione passata dei lotti 2 e 3 della discarica esistente e con la bonifica di parte del lotto 2 richiesta con apposita ordinanza dalla Provincia di Verona;
 4. la situazione attuale di blocco delle attività della discarica esistente in attesa degli interventi di bonifica che non consente di definire al meglio le caratteristiche puntuali del sito prescelto per la realizzazione dei nuovi lotti;
 5. gli eventuali rischi di inquinamento della falda locale anche a fronte della predisposizione di un sistema multibarriera in grado di minimizzare il rilascio di inquinanti verso l'ambiente esterno;
 6. le insufficienti garanzie di affidabilità in ordine alla alla conduzione di impianti delicati sotto il profilo ambientale che emerge dall'esame delle vicende giudiziarie e amministrative nelle quali la ditta proponente è risultata coinvolta;
- su gran parte di questi aspetti la Commissione VIA ha ritenuto che l'istruttoria svolta unitamente ai pareri citati fornisca elementi utili di valutazione; per quanto riguarda invece il punto 5, relativo ai rischi di inquinamento della falda, si richiama quanto tra l'altro riportato in proposito nelle conclusioni del parere (n. 2810 del 25.3.1999) dato dalla Commissione Tecnica Regionale Ambiente: *"Peraltro, durante la discussione è emerso che le risultanze delle indagini effettuate dagli Enti di controllo sulle acque di falda, prelevate nei piezometri installati a monte e a valle della discarica di Caluri, sono tali da non consentire di escludere che la predetta discarica eserciti una qualche influenza sulla qualità delle acque citate. Quanto sopra evidenzia che la situazione ambientale dell'area in questione è tale da consigliare di evitare il rischio di gravare ulteriormente su un sito già interessato dalla realizzazione di due lotti di una discarica per rifiuti tossico-nocivi, mediante apporto di ulteriori rifiuti di tale natura"*;

MMW
LR AR

considerato:

- che le opere in progetto ricadono in zona di ricarica degli acquiferi, caratterizzata da un'elevata vulnerabilità della falda,
- che in adiacenza al sito di progetto sono presenti i lotti di discarica 2 e 3 della stessa Bastian Beton S.p.A., in parte soggetti a bonifica;
- che, sulla base delle indagini svolte dagli organi di controllo, già ad oggi non si può escludere che detti lotti esauriti possano influire negativamente sulla qualità delle acque di falda,

CONSIDERATO che in conclusione la Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale ha espresso parere negativo in merito alla compatibilità ambientale dell'opera proposta;

RITENUTO di dover provvedere ai sensi e per gli effetti del comma quarto dell'art. 6 della legge 349/86, alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera sopraindicata;

ESPRIME

giudizio negativo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo ai lotti n. 1 e 4 di discarica tipo 2/B per rifiuti speciali e pericolosi proposta in Comune di Villafranca di Verona (VR) località Caluri presentata da Bastian Beton S.p.A;

DISPONE

che il presente provvedimento sia comunicato a Bastian Beton S.p.A. ed alla Regione Veneto, la quale provvederà a depositarlo presso l'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del D.P.C.M. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Roma li 20 APR. 2000

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE



**IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI**



La presente copia fotostatica composta di N. 4 fogli è conforme al suo originale

Roma, li 21-04-2000



245 MW
AR